

L.R.1/2015 (vigente dal 29-01-2015)

Art. 96

(Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico)

1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle **carte 23, 24, 25, 26 e 27** allegate alla l.r. 27/2000, da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono:
 - a) i centri storici;
 - b) i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;
 - c) le architetture religiose e militari;
 - d) i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico;
 - e) la viabilità storica;
 - f) le abbazie benedettine;
 - g) le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e relative diramazioni, riconosciute quali zone di interesse archeologico;
 - h) l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;
 - i) i beni culturali di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 42/2004.
2. Gli interventi che interessano gli edifici e le aree di cui al comma 1 applicano la disciplina del PPR e della deliberazione della Giunta regionale 420/2007.